

Aggiornamenti normativi in materia di sicurezza ambientale e gestione rifiuti

I compiti generali del Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti: la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale Albo Nazionale Gestori Ambientali

Michele Montrano

S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL TO3 della Regione Piemonte

Mail: michele.montrano@unito.it

Il Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti si può definire una figura di supporto e di ausilio del titolare dell'impresa, con il quale collabora per realizzare correttamente l'organizzazione e le procedure aziendali necessarie per la gestione dei rifiuti.

Analizzando il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte relativa al Responsabile Tecnico¹ della Gestione dei Rifiuti, emerge con forza come tale soggetto sia indispensabile per le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali², che, come noto è stato istituito, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'Albo è articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Con decreto 3 giugno 2014, n. 120³ del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato approvato il "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali".

In particolare, per quanto riguarda la figura del

Responsabile Tecnico, il D.M. n. 120/2014 ha stabilito, da un lato i compiti e le responsabilità di tale soggetto (art. 12), e dall'altro ha definito quale deve essere la formazione per svolgere tale funzione (art. 13)⁴.

Inoltre la delibera disciplina la situazione relativa agli incarichi contemporanei del Responsabile Tecnico⁵.

In via generale, il Responsabile Tecnico, in relazione ai compiti per cui è preposto e alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali svolge il proprio incarico, deve:

- coordinare l'attività degli addetti dell'impresa;
- definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d'urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l'eventuale ripetersi di dette circostanze;
- vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione;
- verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;

Laddove il responsabile tecnico svolge attività di affiancamento⁶ è tenuto in particolare, a fornire adeguata formazione e informazione sullo svol-

gimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all'Albo per le quali l'affiancamento è svolto.

Passando ai compiti specifici definiti dalla delibera in questione il Responsabile Tecnico deve:

Per le categorie 1, 4, 5 e 6 – Trasporto dei rifiuti:

a) redigere e sottoscrivere l'attestazione relativa all'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;

b) controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall'attestazione di cui alla lettera a), nonché il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

c) definire le procedure per:

i) controllare che il codice dell'EER⁷ relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d'iscrizione all'Albo;

ii) verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;

iii) eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportate;

iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;

v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, alla verifica della rispondenza di cui alla lettera punti i) e ii), e sulla normativa applicabile;

Le categorie e le classi di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali secondo l'art. 8 del D.M. 120/2014

CATEGORIA 1	
Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (R.U.)	
D1	
D2	Sottocategorie di cui all'allegato D
D3	della Delibera n. 5 del 03/11/2016
D4	come modificata dalla
D5	Delibera. n. 8 del 12/09/2017
D6	
D7	
Attività di spazzamento meccanizzato	
Attività di gestione dei centri di raccolta	
CATEGORIA 1	
con procedura semplificata (art. 16, comma 1 lettera a)	
comunicazione di inizio attività.	
CATEGORIA 2bis	
ex art. 212 comma 8 - D. Lgs n. 152/2006	
CATEGORIA 3bis	
RAEE - gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	
CATEGORIA 4	
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	
CATEGORIA 5	
Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	
CATEGORIA 6	
Trasporto transfrontaliero di rifiuti	
CATEGORIA 7	
Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di trasmittitori , gli scali merci e porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.	
CATEGORIA 8	
Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	
CATEGORIA 9	
Bonifica di siti	
CATEGORIA 10	
Bonifica di beni contenenti amianto	
SOTTOCATEGORIA 4BIS	
attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi cui all'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124	
SOTTOCATEGORIA 2TER	
associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1 del D.M. 1 febbraio 2018.	
Le categorie sono suddivise in classi in relazione alla dimensione dell'attività	

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell'impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);

f) coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Per la categoria 1 – Gestione dei centri di raccolta:

- a) attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta⁸;
- b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009⁹.

Per la categoria 8 – Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi:

- a) garantire adeguata formazione agli addetti dell'impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (formulari di identificazione dei rifiuti e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
- b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Per la categoria 9 – Bonifica di siti:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001¹⁰ e alla delibera n. 2 del 11 maggio 2005¹¹;
- b) qualora l'impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato "A" alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, produrre una relazione, a firma congiunta con il legale rappresentate, dalla quale risulti l'effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire;
- c) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Per la categoria 10 – Bonifica di beni contenenti amianto:

- a) produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse, ai sensi delle disposizioni di cui alla delibera n. 1 del 30 marzo 2004¹²;
- b) verificare il mantenimento dell'idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l'organizzazione dell'impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Per quanto attiene gli incarichi contemporanei, in attesa della definizione dei limiti e dei criteri di cui all'articolo 12, comma 6, del D.M. n. 120/2014¹³, il Responsabile Tecnico, che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve indicare, ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti. Dovrà inoltre specificare che l'attività da compiere risulta compatibile con le altre attività svolte. Tale dichiarazione, sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere prodotta, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell'iscrizione per modifica del Responsabile Tecnico, alla Sezione competente.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. Il Responsabile Tecnico" compare per la prima volta nel panorama legislativo della normativa ambientale nel decreto del Ministero dell'Ambiente 21 giugno 1991 n. 324 recante il "Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché' dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione.
2. Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/10/2015 n. 4704 nel parte in cui afferma che "per le imprese operanti nell'ambito dell'igiene ambientale e della gestione dei rifiuti la figura del responsabile tecnico di settore è equiparabile a quella del direttore tecnico nelle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, in quanto investita, con riguardo al complesso dei

- servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori (v. sul punto, per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2015, n. 2715, con ampi richiami giurisprudenziali), sicché, per tali imprese, l'obbligo dichiarativo previsto, in via generale, per il direttore tecnico, è riferibile alla menzionata figura, e ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto, il quale rivesta la qualifica di responsabile tecnico, compaia, o meno, nelle visure camerali o sia titolare, o meno, di particolari poteri rappresentativi (v., su tale ultimo punto, il sopra citato precedente, cui adde Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2013, n. 4328, secondo cui il direttore tecnico – e, dunque, anche il responsabile tecnico – può essere anche un soggetto esterno), con conseguente inconferenza delle deduzioni al riguardo svolte dall'odierna appellante;
3. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, decreto 3 giugno 2014, n. 120, "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (G.U. n.195 del 23-8-2014)
 4. Va precisato che l'art. 12 comma 4 del D.M. 120/2014 stabilisce che i requisiti del responsabile tecnico consistono in:
 5. a) idonei titoli di studio;
 6. b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
 7. c) idoneità di cui all'articolo 13.
 8. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
 9. 5. Va aggiunto, per completezza del dato, che con delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell'Albo dei gestori ambientali, modificata dalla delibera n. 3 del 25 giugno 2019, sono stati definiti i requisiti del responsabile tecnico di gestione rifiuti, in considerazione di quanto indicato dagli articoli 12 e 13 del D.M. n. 120/2014. Successivamente, con lettera circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, il Comitato Nazionale ha ulteriormente dato alcuni chiarimenti relativi ai requisiti definiti dalla suddetta delibera del 2017.
 10. 6. Infatti uno dei requisiti necessari per poter ricoprire l'incarico di responsabile tecnico gestione rifiuti, è quello di avere maturato una esperienza, in affiancamento a un responsabile tecnico già qualificato (art 1, comma 2 lettera d) della delibera n. 6 del 30 maggio 2017).
 11. 7. EER: Elenco Europeo Rifiuti
 12. 8. Vedasi allegato 2 della deliberazione 20 luglio 2009 "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni".
 13. 9. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Decreto 8 aprile 2008 (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) recante la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".
 14. 10. Deliberazione prot. n. 005/CN/ALBO del 12 dicembre 2001 avente per oggetto "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9: bonifica di siti.
 15. 11. Deliberazione prot. n. 01/CN/ALBO del 31 maggio 2005 avente per oggetto "Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. n. 005/CN/ALBO, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica di siti.
 16. 12. Deliberazione prot. n. 01/CN/ALBO del 30 marzo 2004 avente per oggetto "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto".
 17. 13. L'art. 12 comma 6 del D.M. in questione stabilisce che l'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.
 - 18.